

# CONSULTA DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO

## Regolamento Interno

### Art. 1

Ai sensi della delibera 2016 06586/021 della città di Torino che istituisce la Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico viene redatto da parte delle associazioni che ne fanno parte, un proprio regolamento interno per il funzionamento della stessa.

La redazione di tale regolamento è frutto del lavoro delle associazioni inizialmente costituenti la Consulta; ogni eventuale associazione che aderirà successivamente è tenuta a rispettare tali prescrizioni, che potranno essere modificate secondo le disposizioni presenti nell'ultimo articolo di questo documento.

Potranno far parte della Consulta le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni del Comune di Torino che abbiano una coerenza tematica statutaria.

In ogni momento le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni del Comune di Torino, che abbiano una coerenza tematica statutaria potranno aderire alla Consulta. La richiesta potrà essere respinta dalla Consulta stessa, solo nel caso in cui i fini statutari del richiedente non fossero coerenti con l'ambito tematico su cui la Consulta sarà costituita. L'adesione diverrà effettiva dalla prima seduta della Consulta successiva alla domanda di adesione.

### Art. 2

Ogni associazione aderente alla Consulta nominerà un proprio referente primario, che potrà essere sostituito anche temporaneamente con una comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

### Art. 3

La Consulta, con la maggioranza dei presenti alla prima riunione (un voto per ogni associazione aderente, con eventuale ballottaggio in caso di voti uguali), eleggerà il Presidente e il Vicepresidente che dureranno in carica per due anni e che saranno rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori della Consulta, di indire le riunioni e di favorire il dialogo e la comunicazione tra le associazioni.

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente, nel caso in cui questo sia impossibilitato a partecipare alle riunioni interne o con l'amministrazione.

Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere ad associazioni diverse.

#### **Art. 4**

Le riunioni della Consulta saranno convocate dal Presidente (o in caso di necessità dal Vicepresidente) con un preavviso di almeno 7 giorni indirizzato ai referenti primari delle associazioni.

Alle riunioni della Consulta saranno sempre invitati gli Assessori competenti e i Presidenti delle Commissioni consiliari competenti. Potranno altresì partecipare cittadini e gruppi portatori di interesse ai quali la Consulta potrà decidere autonomamente se e quando dar diritto di parola.

La Consulta potrà convocare riunioni e invitare soggetti esterni con le modalità che saranno definite dal Regolamento di funzionamento. Tutte le riunioni saranno comunque pubbliche.

#### **Art. 5**

Nello spirito di collaborazione e di partecipazione la Consulta privilegerà l'espressione articolata dei pareri e delle proposte evitando, di norma, votazioni sui singoli argomenti o documenti.

Nei casi in cui sia indispensabile una decisione univoca, la Consulta esprime i propri pareri a maggioranza, con un voto per ciascuna associazione presente. Nei verbali delle sedute verranno comunque trascritte anche le proposte bocciate, in modo da mantenere la memoria storica e la trasparenza.

#### **Art. 6**

Per agevolare la comunicazione e lo scambio di documenti, la Consulta si può dotare di vari mezzi di comunicazione palesemente dichiarati come (a titolo di esempio) mailing list o cloud.

#### **Art.7**

Il presente regolamento potrà essere modificato (in tutto o in parte) se viene richiesto dai 2/3 assoluti delle associazioni componenti la Consulta.

TORINO, 26 luglio 2017